



CROCE ROSSA ITALIANA

DIREZIONE REGIONALE DI TRENTO E BOLZANO

CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

Art. 1 - Finalità e oggetto del contratto

Il presente affidamento ha ad oggetto l’individuazione di una o più Agenzie per il lavoro raggruppate, in possesso di autorizzazione rilasciata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell’art.4 comma 1 lett.a) del D.Lgs.276/2003, a cui affidare il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato delle figure professionali, (entro i limiti quantitativi fissati dal vigente C.C.N.L. per il personale non dirigente degli enti pubblici non economici nonché entro i limiti di spesa fissati dall’art. fissati dall’art.9, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010 n.78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della L. 30 luglio 2010 n.122) ascrivibili alla categoria B1 del citato C.C.N.L. da impiegare con contratto di somministrazione a tempo determinato presso l’Ente per fronteggiare esigenze temporanee ed eccezionali dettate da ragioni di carattere tecnico e produttivo legate da un lato, allo svolgimento di attività straordinarie di assistenza tecnica agli utenti, imprese ed operatori periferici della SIAE, attività che richiede un impegno straordinario, limitato nel tempo, che andrà riducendosi con la stabilizzazione delle procedure informatiche relative agli adempimenti contributivi anche sulla base di una stretta interrelazione con gli utenti; dall’altro, dalla necessità di smaltire il residuo flusso cartaceo relativo alle denunce contributive riferite ai periodi antecedenti all’entrata in vigore dell’obbligo di utilizzo del mezzo telematico.

Il servizio deve comprendere l’attività di ricerca, selezione, formazione e sostituzione del personale.

Art. 2 – Importo e durata del contratto

L’importo complessivo presunto per 24 mesi del contratto è di Euro 1.500.000,00, Iva inclusa.

Detto importo ha la funzione di indicare il limite massimo delle prestazioni ed ha carattere presuntivo, mentre il valore del contratto sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste; fermo restando che l’Amministrazione, nel corso del periodo di fornitura, potrà richiedere prestazioni per l’intero importo sopra indicato, con un’oscillazione del 20%.

Le singole prestazioni di lavoro saranno individuate e disciplinate con separati contratti di somministrazione.

Ai fini della valutazione dei rischi, come previsto dal D. Lgs. 81/2008, si specifica che i lavoratori somministrati saranno chiamati a svolgere prestazioni di natura manuale, pertanto è necessario elaborare il DUVRI e di prevedere oneri per la sicurezza aggiuntivi rispetto alla tutela del lavoro già garantita, ai sensi della normativa vigente in materia, dall’Agenzia aggiudicataria.

Art. 3 - Obblighi dell'Agazia aggiudicataria

All'atto dell'aggiudicazione l'Agazia aggiudicataria dovrà avere istituito almeno una sede operativa nel territorio della Regione dove ha sede l'Amministrazione.

L'Agazia aggiudicataria si impegna al pagamento diretto ai lavoratori somministrati della retribuzione dovuta in base alla corrispondente categoria professionale di inquadramento, entro il giorno 15 del mese successivo alla prestazione, nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti per legge. L'Agazia aggiudicataria si impegna inoltre a fornire, dietro richiesta alla Amministrazione, copia delle buste paga dei lavoratori somministrati al fine di accertare la regolarità dell'inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata.

Sono a carico dell'Agazia tutti gli obblighi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 4 - Modalità di espletamento del servizio

Il servizio dovrà essere svolto con la massima cura, in conformità a quanto previsto dal presente capitolato e dal contratto e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) L'Amministrazione appaltante procederà, sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante il periodo contrattuale, alla richiesta delle singole forniture di lavoro all'Agazia mediante apposita richiesta scritta a firma del Direttore Regionale, nel termine di preavviso di 5 giorni lavorativi o in quello minore eventualmente indicato in sede di offerta dall'Agazia, fino ad un minimo di 24 ore solari.
- 2) L'Amministrazione dovrà corredare ciascuna richiesta di lavoratore con le seguenti informazioni, che potranno anche essere anticipate telefonicamente, con fax o via e - mail:
 - a) descrizione della professionalità richiesta, corrispondente categoria, settore di specializzazione e grado di esperienza necessario;
 - b) modalità e durata presunta della prestazione lavorativa;
 - c) sede ed orario di lavoro;
 - d) dati relativi alla posizione e al tasso Inail applicato ai lavoratori dell'Amministrazione inquadrati nel medesimo profilo.
- 3) I prestatori di lavoro saranno adibiti alle mansioni e ai profili professionali previsti per i dipendenti del settore in conformità a quanto previsto dal vigente C.C.N.L. applicato da Croce Rossa Italiana, ed eventuali contratti integrativi, e per le tipologie di utilizzo previste dalla normativa vigente in materia.
- 4) L'attività del lavoratore presso l'Amministrazione è soggetta alle disposizioni in materia di incompatibilità nel pubblico impiego in quanto applicabili.
- 5) L'orario di lavoro di ogni singolo lavoratore richiesto sarà suddiviso sulla base dell'orario di servizio dei dipendenti della Amministrazione appaltante; fatte salve esigenze diverse da manifestarsi per iscritto con la comunicazione di cui al precedente punto 1.
- 6) Il trattamento economico sarà corrispondente a quello previsto dal vigente C.C.N.L. ed eventuali contratti integrativi, per i lavoratori dipendenti di pari categoria, ivi compresi gli eventuali miglioramenti economici derivanti dalle applicazioni contrattuali future.
- 7) La contribuzione previdenziale ed assistenziale dovuta dall'Agazia ai lavoratori è quella prevista per i dipendenti delle Aziende di somministrazione.
- 8) La contribuzione Inail è quella riferita alla posizione comunicata nella scheda di richiesta

fornitura.

9) Eventuali indennità di missione, indennità accessorie, rimborsi spese spettanti al lavoratore saranno comunicati all'Agenzia fornitrice che provvederà a corrispondere i relativi compensi, salvo rimborso da parte dell'Amministrazione appaltante.

10) L'Agenzia provvederà ad informare i prestatori di lavoro somministrati di tutti i rischi connessi all'attività che il prestatore svolgerà presso l'Amministrazione appaltante ai sensi dell'art.23 comma 5 del D.Lgs.276/2003.

11) L'Amministrazione appaltante osserverà nei confronti del prestatore di lavoro tutti gli obblighi di protezione, prevenzione, informazione e formazione nonché di cooperazione con l'Agenzia aggiudicataria, connessi all'attività lavorativa, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81.

12) Il personale richiesto dall'Amministrazione appaltante dovrà essere già istruito e formato, a cura dell'Agenzia, in relazione alle competenze necessarie sulla base del profilo e della categoria di inquadramento.

13) Il lavoratore è sottoposto ad un periodo di prova, così come stabilito nel contratto collettivo applicabile.

14) Il lavoratore ha diritto a prestare l'opera lavorativa per l'intero periodo di assegnazione, salvo il mancato superamento del periodo di prova o della sopravvenienza di una giusta causa di recesso o di sostituzione.

Art. 5 - Prezzo del servizio e modalità dei pagamenti

Il moltiplicatore indicato in offerta da ciascuna Agenzia si intende formulato in base a calcoli e valutazioni di propria convenienza. Detto moltiplicatore, opportunamente valorizzato in termini assoluti, sarà sottoposto a revisione a norma dell'art. 115 del D.Lgs.163/2006.

L'Amministrazione si obbliga a corrispondere all'Agenzia la tariffa derivante dall'offerta e dal C.C.N.L. di riferimento, oltre Iva sulla parte imponibile, che si modificherà in diretta dipendenza alle variazioni del costo del lavoro determinate dai contratti collettivi di riferimento e dagli integrativi di settore.

Al fine del computo delle ore effettuate dal prestatore di lavoro l'Amministrazione, in persona del Dirigente competente, sottoscriverà un'apposita scheda indicante le ore lavorate, che sarà trasmessa all'Agenzia a cura del lavoratore.

L'Amministrazione corrisponderà all'Agenzia aggiudicataria unicamente la tariffa per le ore effettivamente prestate da parte dei singoli lavoratori, rimanendo a carico esclusivo dell'Agenzia ogni assenza a qualsiasi titolo effettuata da parte dei lavoratori medesimi. L'Agenzia aggiudicataria si impegna a dare immediata comunicazione all'Amministrazione appaltante dell'assenza del lavoratore ed a sostituire il medesimo a partire dal terzo giorno di assenza, previa richiesta dell'Amministrazione.

In caso di assenza, per la quale norme di legge o contrattuali riconoscono una tutela al lavoratore, l'Agenzia aggiudicataria provvederà a corrispondere la retribuzione pattuita. L'Amministrazione, in persona dei Comitati Provinciali CRI di Trento e Bolzano e dei Comitati Locali di Rovereto, Altipiani e Vigo di Fassa, provvederà al pagamento del servizio entro 60 giorni dalla data della relativa fattura, che l'Agenzia emetterà mensilmente secondo le norme fiscali in vigore, intestata a ciascuna delle summenzionate entità in ragione del numero di unità da ciascuna richiesto ed utilizzato. Esatta intestazione della fattura sarà comunicazione in sede di sottoscrizione del contratto di fornitura del servizio.

Art. 6 - Interruzione del rapporto di lavoro e sostituzione dei prestatori di lavoro

In caso di interruzione del rapporto di lavoro per cause di forza maggiore l'Agenzia avrà il diritto di ottenere il pagamento del corrispettivo spettante sino alla naturale scadenza dei contratti individuali in essere.

Nel caso di interruzione della prestazione per causa imputabile al lavoratore o all'Agenzia, la stessa dovrà sostituire il lavoratore entro e 5 giorni lavorativi o in quello minore eventualmente indicato in sede di offerta dall'Agenzia, fino ad un minimo di 24 ore solari. La reiterata mancata sostituzione del personale assente, o reiterate interruzioni delle prestazioni, saranno motivo di risoluzione contrattuale, a titolo di clausola risolutiva espressa.

Art. 7 – Obblighi a carico dell'Amministrazione

L'Amministrazione si impegna a comunicare all'Agenzia gli estremi del C.C.N.L. da applicare ed i relativi trattamenti retributivi e si obbliga a comunicare le eventuali differenze maturate nel corso di ciascuna mensilità o del minore periodo di durata del rapporto.

Nel caso in cui dovesse adibire i lavoratori somministrati a mansioni superiori, l'Amministrazione appaltante ne darà comunicazione scritta all'Agenzia, con conseguente modifica del compenso spettante.

L'Amministrazione appaltante, in caso di inadempienze dell'Agenzia, dovrà versare direttamente al prestatore di lavoro o all'Ente Previdenziale, rispettivamente le retribuzioni ed i contributi dovuti ai prestatori di lavoro dall'Agenzia, rivalendosi sul deposito cauzionale o sulle somme dovute non ancora pagate.

Art. 8 - Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio

L'Amministrazione appaltante, con ampia ed insindacabile facoltà, e senza che l'Agenzia possa nulla eccepire, si riserva di effettuare verifiche e controlli circa l'osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente capitolato. Le risultanze dei controlli e delle verifiche non liberano l'Agenzia aggiudicataria dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti al contratto.

Art. 9 - Provvedimenti disciplinari

L'azione disciplinare nei confronti dei prestatori di lavoro verrà esercitata dall'Agenzia, anche su segnalazione dell'Amministrazione appaltante, la quale comunicherà tempestivamente gli elementi che formano oggetto della contestazione.

Art. 10 - Cauzione definitiva

A garanzia della regolare esecuzione del contratto l'Agenzia aggiudicataria dovrà costituire, prima della stipula del contratto e nei termini fissati dall'Amministrazione in sede di comunicazione di aggiudicazione provvisoria, una garanzia fideiussoria del 10% dell'importo contrattuale, secondo le modalità previste dall'art. 113 del D.Lgs.163/2006. Qualora l'Amministrazione esca, in tutto o in parte, la cauzione definitiva, l'Agenzia è obbligata a reintegrarla entro 30 giorni dalla data della comunicazione

dell'Amministrazione.

La restituzione del deposito cauzionale definitivo verrà disposta su richiesta della Agenzia aggiudicataria al termine del contratto e quando questa avrà adempiuto a tutti gli obblighi previsti e sottoscritti. L'omessa o irregolare costituzione della cauzione comporterà l'impossibilità alla stipula del contratto.

Art. 11 – Contratto

La stipula del contratto con l'Agenzia aggiudicataria potrà avvenire soltanto dopo l'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva.

Tutte le spese di contratto, copie, bolli, registrazione, diritti di segreteria e quant'altro previsto sono a carico dell'aggiudicatario.

Per il caso di mancato versamento, l'Amministrazione ha facoltà di trattenere dalla cauzione la somma dovuta, aumentata degli interessi legali, in sede di pagamento.

Art. 12 - Risoluzione del contratto e penalità

La risoluzione contrattuale potrà essere applicata, ad insindacabile giudizio dall'Amministrazione mediante lettera raccomandata nei seguenti casi:

- mancato rispetto di quanto previsto al precedente articolo 3, in ordine al pagamento delle retribuzioni ed al versamento dei contributi per i prestatori di somministrazione di lavoro;
- sopravvenuto stato fallimentare (o altra procedura concorsuale);
- subappalto o cessione di contratto o d'azienda;
- perdita dei requisiti minimi previsti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara;
- qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Agenzia aggiudicataria nel corso della procedura di gara;
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione, ai sensi del precedente articolo 10;
- Reiterata mancata sostituzione del personale assente o reiterate interruzioni delle prestazioni.

In caso di risoluzione l'Amministrazione procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatti salvi i danni e le spese.

Art. 13 - Recesso dal contratto da parte dell'agenzia aggiudicataria

Il recesso dal contratto da parte dell'Agenzia aggiudicataria comporterà l'incameramento della cauzione definitiva costituita secondo il relativo articolo fatti salvi, anche in questo caso, i danni e le spese.

Art. 14 - Osservanza di norme e regolamenti

L'Agenzia aggiudicataria è soggetta alla piena osservanza delle seguenti disposizioni alle quali l'Amministrazione appaltante rinvia:

- disposizioni in materia di retribuzioni e compensi a personale dipendente;
- disposizioni previste dalla legge 12 marzo 1999 n. 68, in materia di diritto al lavoro dei disabili;
- disposizioni in materia di sicurezza e previdenza ed assicurazioni dei dipendenti e collaboratori;
- disposizioni in materia di imposte, tasse e contributi;

- disposizioni in materia di antimafia;
- disposizioni del codice civile.

Per quanto non risulta contemplato nel presente capitolato, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti in vigore. In particolare, si rinvia per quanto non espressamente regolamentato, alla Legge 14 febbraio 2003, n. 30 ed al Decreto Legislativo n. 276 del 2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 15 – Luogo di esecuzione del contratto

Le attività oggetto del contratto dovranno essere eseguite presso le sedi operative della Croce Rossa Italiana presenti nel territorio della Regionale Trentino Alto Adige.

Art. 16 - Riservatezza

L'Agenzia aggiudicataria s'impegna a garantire, anche mediante l'apposizione di apposite clausole nei contratti con i singoli lavoratori somministrati, la massima riservatezza riguardo i dati e le informazioni acquisite nello svolgimento del servizio, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 17 - Divieto di subappaltare

È fatto divieto all'Agenzia aggiudicataria di cedere o subappaltare, anche parzialmente, il presente contratto, sotto pena di decadenza dell'aggiudicazione.

Art. 18 – Foro competente

Il foro competente è quello di Trento.

Art. 19 – Norme finali

Tutte le comunicazioni tra le parti oltre all'offerta saranno in lingua italiana. Non è consentito apportare varianti, anche parziali, al presente capitolato.

IL DIRETTORE REGIONALE
(dott. Carlo Monti)